

TCS Assicurazione Bici

Condizioni generali di assicurazione

Versione prodotto 2020 / Edizione 09.2023



Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Informazioni per il cliente | 2 |
| I. Disposizioni generali | 3 |
| 1. Parti contraenti | 3 |
| 2. Persone assicurate | 3 |
| 3. Oggetti assicurati | 3 |
| 4. Eventi assicurati | 3 |
| 5. Prestatori dei servizi | 3 |
| 6. Copertura territoriale | 3 |
| 7. Inizio e fine dell'assicurazione | 3 |
| 8. Recesso a seguito di un sinistro | 3 |
| 9. Premio e modifica del premio | 3 |
| 10. Clausola di sussidiarietà e cessione di prestazioni | 3 |
| 11. Esclusioni generali | 4 |
| 12. Foro competente e diritto applicabile | 4 |
| II. Prestazioni assicurate | 4 |
| 13. Somme massime assicurate per caso di sinistro | 4 |
| 14. Prestazioni finanziarie in caso di danni arrecati alla bicicletta (assicurazione casco) | 4 |
| 15. Prestazioni finanziarie in caso di furto della bicicletta (assicurazione furto) | 4 |
| 16. Tabella degli indennizzi in caso di distruzione o furto | 4 |
| 17. Tabella degli indennizzi in caso di furto della sola batteria | 4 |
| 18. Prestazioni complementari in caso di evento casco o di furto | 4 |
| 19. Franchigia in caso di evento casco o di furto | 5 |
| 20. Precisazioni e limitazioni in caso di evento casco o di furto | 5 |
| 21. Esclusioni in caso di evento casco o di furto | 5 |
| 22. Prestazioni di soccorso stradale in Svizzera | 5 |
| 23. Precisazioni, limitazioni ed esclusioni legate al soccorso stradale | 5 |
| III. Obblighi in caso di sinistro | 6 |
| 24. Obbligo di avviso | 6 |
| 25. Obbligo di informazione e di giustificazione | 6 |
| 26. Infrazione all'obbligo di avviso, di informazione o di giustificazione | 6 |
| 27. Rimborso in caso di difetto di copertura | 6 |
| 28. Comunicazioni | 6 |

Informazioni per il cliente

Gentile cliente,

Le informazioni per il cliente le forniscono un quadro d'insieme sintetico degli elementi essenziali del contratto. I diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti sono disciplinati esclusivamente dal contratto d'assicurazione e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Che cos'è TCS Assicurazione Bici?

«TCS Assicurazione Bici» è un'assicurazione danni proposta da TAS Assicurazioni SA che offre ai ciclisti un'assicurazione casco, un'assicurazione furto e un servizio di soccorso stradale.

Chi siamo?

TAS Assicurazioni SA (di seguito «TAS») è una compagnia di assicurazioni e filiale del Touring Club Svizzero con sede in chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra.

Chi è assicurato/a?

È assicurata la persona fisica domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che ha acquistato una polizza assicurativa TCS Assicurazione Bici. Se il contraente è Socio del TCS, sono assicurati anche i familiari conviventi.

Quali categorie di biciclette possono essere assicurate?

Possono essere coperte le biciclette, comprese le biciclette a motore elettrico con una potenza massima di 1,00 kW con pedalata assistita attiva fino a un massimo di 45 km/h (di seguito «bicicletta»). Sono altresì coperti gli accessori fissati stabilmente (ad es. illuminazione dinamo, seggiolino per bambini).

Quali sono gli eventi assicurati?

TCS Assicurazione Bici copre i rischi seguenti, a condizione che si verifichino durante il periodo di validità del contratto:

- danni causati a una bicicletta, ai relativi accessori fissati stabilmente e all'equipaggiamento del ciclista a seguito di una caduta o di un incidente (= evento casco);
- furto di bicicletta;
- immobilizzazione a seguito di un guasto, un incidente con una bicicletta o un malore del ciclista.

Quali sono le prestazioni assicurate?

TCS Assicurazione Bici eroga le prestazioni seguenti:

- l'assunzione dei costi di riparazione della bicicletta, degli accessori fissati stabilmente alla bicicletta e dell'equipaggiamento del ciclista danneggiati o, in caso di distruzione totale, delle spese di sostituzione o sostituzione in natura;
- l'assunzione dei costi di sostituzione della bicicletta e degli accessori fissati alla bicicletta in caso di furto;

– l'assunzione dei costi di noleggio di una bicicletta sostitutiva in caso di evento casco o di furto;

– servizio di soccorso stradale e/o accollo delle spese di trasporto della bicicletta e di viaggio del ciclista.

Viene detratta una franchigia?

È detratta una franchigia di CHF 100.– in caso di evento casco o di furto.

Dov'è valida TCS Assicurazione Bici?

TCS Assicurazione Bici è valida in Europa (cfr. punto 6). Il servizio di soccorso stradale è tuttavia limitato alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Quando ha inizio e quando ha termine la copertura?

La polizza assicurativa indica le date di inizio e fine della copertura. L'assicurazione è valida un anno e prosegue tacitamente di anno in anno se non viene disdetta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- entro il giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di TAS;

Ciascuna delle parti potrà altresì recedere a seguito di un sinistro a fronte del quale sono state erogate delle prestazioni (cfr. punti 7 e 8).

Fa fede la data di ricevimento e non la data di invio della disdetta.

Il contraente può recedere dal contratto?

Il contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto di assicurazione entro 14 giorni a decorrere dalla data del consenso (invio della proposta di contratto o accettazione del contratto). Il contraente deve recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Le parti devono rimborsare le prestazioni ricevute.

A chi rivolgersi in caso di sinistro?

In caso di immobilizzazione che necessiti di un soccorso stradale, contattare subito la centrale di intervento del TCS al numero di telefono 0800 140 140 o tramite l'app TCS.

In caso di evento casco o di furto, contattare tempestivamente in orario di ufficio:

TAS Assicurazioni SA
TCS Assicurazione Bici
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
CH-1214 Vernier GE
Tel. +41 58 827 22 75
e-mail: sinistrestas@tcs.ch

Quali sono gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro?

L'assicurato ha l'obbligo di avviso, di informazione e di giustificazione, deve in particolare dimostrare di essere proprietario della bicicletta (cfr. punto 25).

Come utilizziamo i suoi dati?

Titolare del trattamento è TAS Assicurazioni SA. Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, per informazioni sui dati salvati, o per la rettifica e cancellazione dei suoi dati, le persone assicurate possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del TCS tramite email all'indirizzo: dataprotection@tcs.ch, o per posta al seguente indirizzo: Touring Club Suisse (TCS), Legal & Compliance, Conseiller interne à la protection des données, case postale 820, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

I dati trattati sono dati di base (dati identificativi e di contatto) e dati relativi ai servizi (informazioni relative al sinistro come circostanze e luogo di quest'ultimo, velocipedi coinvolti, ecc.). I dati sono trattati principalmente per adempire al contratto. I dati vengono inoltre utilizzati per l'ulteriore sviluppo del prodotto, o a fini statistici e di marketing all'interno del gruppo TCS.

Il titolare del trattamento può comunicare e raccogliere i dati da terzi, in Svizzera e all'estero. Inoltre, il titolare del trattamento può comunicare i dati a subappaltatori, che sono contrattualmente obbligati a trattare i dati in conformità con le finalità previste sopra e a implementare misure di sicurezza adeguate.

I dati sono memorizzati su server in Svizzera e l'Unione europea (Germania e Francia). I dati possono inoltre essere trasferiti all'estero se è necessario per adempire al contratto. I dati vengono conservati per tutto il tempo richiesto per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, per motivi legali (in particolare l'obbligo di conservazione legale Art. 958f CO) o per quanto necessario a tutela di interessi legittimi del TCS (in particolare il termine di prescrizione per pretese).

Si prega di consultare anche le informazioni disponibili sul nostro sito web (<https://www.tcs.ch/it/protezioni-dati.php>).

Le limitazioni e le esclusioni sono evidenziate in beige nelle CGA.

Le disposizioni evidenziate in blu si applicano esclusivamente ai contraenti che sono Soci del TCS.

Per facilitare la leggibilità del documento, abbiamo deciso di utilizzare il maschile per indicare tutte le persone a cui esso si rivolge, senza distinzioni tra uomini e donne.

I. Disposizioni generali

1. Parti contraenti

Assicuratore: TAS Assicurazioni SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier GE (di seguito «TAS»).

Contraente: Persona fisica menzionata nella polizza assicurativa, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (di seguito «Svizzera»).

2. Persone assicurate

È assicurato il contraente indicato nella polizza assicurativa.

Sono altresì assicurate le persone autorizzate dal contraente a utilizzare la bicicletta assicurata.

Copertura accordata esclusivamente ai Soci del TCS:

Per i contraenti che sono anche Soci del TCS, sono assicurati anche i familiari conviventi con il contraente.

3. Oggetti assicurati

Possono essere assicurati i seguenti tipi di biciclette ammessi alla circolazione stradale:

- le biciclette;
- le bici cargo;
- i tricicli;
- le biciclette a motore elettrico con una potenza massima di 1,00 kW con pedalata assistita attiva fino a un massimo di 45 km/h.

È assicurata la bicicletta di proprietà del contraente destinata a uso privato e indicata nella polizza assicurativa.

Copertura accordata esclusivamente ai Soci del TCS:

Per i contraenti che sono anche Soci del TCS, sono assicurate tutte le biciclette (ai sensi del punto 3 cpv. 1) del nucleo familiare (ai sensi del punto 2 cpv. 3).

Sono altresì coperti i rimorchi trainati dalla bicicletta, a condizione che siano ammessi alla circolazione stradale (rimorchi da trasporto di persone o di merci).

Sono inoltre assicurati contro i danni o il furto gli accessori e i seguenti equipaggiamenti del ciclista, ai sensi dei punti 13 e seguenti:

- gli accessori fissati stabilmente alla bicicletta (il cui montaggio o smontaggio necessita di un utensile, ad es. seggiolino per bambini, illuminazione a dinamo, portabagagli);
- solo contro i danni (furto escluso): l'equipaggiamento indossato dalla persona assicurata al momento dell'incidente o della caduta (ad es. casco, abiti, calzature, occhiali da sport), purché il danno sia legato a un danno arrecato alla bicicletta.

Esclusioni:

Non sono coperti:

- gli altri veicoli e ciclomotori quali:
 - sedie a rotelle e veicoli per persone a mobilità ridotta;
 - ciclo taxi o qualsiasi velocipede destinato al trasporto professionale di persone, twike, monopattini, monocicli, monopattini elettrici con o senza manubrio ecc., come pure gli autoveicoli;
- apparecchi elettronici (ad es. telefono cellulare, GPS);
- accessori od oggetti facenti parte dell'equipaggiamento, con un valore a nuovo superiore a CHF 1'000.– per oggetto.

4. Eventi assicurati

Sono assicurati i seguenti eventi:

4.1 danni arrecati alla bicicletta, agli accessori della stessa e dell'equipaggiamento della persona assicurata (=evento casco) in occasione di un incidente. Per incidente si intende una collisione della bicicletta con terzi o un ostacolo, nonché le cadute che si verificano durante la guida della bicicletta;

4.2 furto di una bicicletta assicurata, compreso il furto dei relativi accessori fissati stabilmente. Sono ritenuti furto la sottrazione, l'appropriazione indebita, lo scippo (furto con minaccia o uso della forza e la rapina) e l'utilizzo non autorizzato;

4.3 immobilizzazione a seguito di un guasto, un incidente con una bicicletta o un malore del ciclista. Si considera guasto qualsiasi avaria improvvisa e imprevedibile di una bicicletta assicurata che impedisce la prosecuzione del viaggio. Si ritiene un malore del ciclista un'incapacità di ordine medico che impedisce la prosecuzione del viaggio. Il malore del ciclista dev'essere attestato da un certificato medico da produrre a posteriori.

5. Prestatori dei servizi

TAS eroga le prestazioni assicurative conformemente alle presenti CGA. Per le prestazioni di soccorso stradale e assistenza, TAS ha stipulato un contratto di prestazioni con il Touring Club Svizzero («TCS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier, che eroga le prestazioni di soccorso stradale (cfr. punto 22).

6. Copertura territoriale

La copertura contro i danni e il furto è valida in Europa, cioè in tutti i paesi facenti parte del continente europeo, nei paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo, nonché nelle isole del Mediterraneo, nelle isole Canarie, Madeira, nelle Azzorre e in Groenlandia, come pure in Russia fino agli Urali. Sono esclusi dalla zona di copertura «Europa» i territori d'oltremare dei paesi europei.

Il servizio di soccorso stradale (cfr. punto 22) è limitato agli eventi che avvengono in Svizzera.

7. Inizio e fine dell'assicurazione

La polizza assicurativa indica le date di inizio e fine della sua copertura. L'assicurazione è valida un anno al termine del quale prosegue tacitamente di anno in anno se non viene disdetta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- entro il giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di TAS;

Fa fede la data di ricevimento e non la data di invio della disdetta.

8. Recesso a seguito di un sinistro

Il contratto può essere risolto da ciascuna delle parti a seguito di un sinistro fino al momento dell'ultima prestazione erogata.

Se il contraente recede dal contratto, l'assicurazione cessa immediatamente al ricevimento dell'avviso di recesso di TAS.

Se TAS recede dal contratto, l'assicurazione cessa 14 giorni dopo il recesso al contraente. Il premio non utilizzato sarà restituito in entrambi i casi, salvo se il recesso da parte del contraente interviene nel corso del primo anno di assicurazione.

9. Premio e modifica del premio

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa stipulata come indicato sulla polizza assicurativa.

In caso di modifica del premio, TAS comunica l'ammontare del nuovo premio al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. Se il contraente non recede dal contratto entro la data della scadenza, il nuovo premio sarà ritenuto accettato.

10. Clausola di sussidiarietà e cessione di prestazioni

Se il sinistro è coperto anche da un'altra assicurazione, o se le prestazioni assicurate incombono anche a terzi (in virtù di una responsabilità extracontrattuale, obiettiva o contrattuale), sarà preso in carico da TAS solo per la parte che non spetta a tali terzi, fino a concorrenza della somma massima assicurata. Le eventuali franchigie applicate da terzi non sono mai rimborsate.

Le prestazioni comunque erogate saranno considerate come degli anticipi di spese. Pertanto, l'assicurato cederà a TAS i diritti che gli spettano nei confronti di terzi e/o rimborserà a TAS i versamenti ottenuti da questi ultimi.

11. Esclusioni generali

Non sussiste copertura:

- a. per i sinistri avvenuti prima della stipula del contratto;
- b. in caso di utilizzo della bicicletta in assenza di autorizzazione;
- c. in caso di infrazione agli obblighi di cautela basilari (ad es. manutenzione omessa o carente della bicicletta, modifiche non omologate, infrazione grave alle norme della circolazione, guida sotto l'effetto di alcool, droghe o medicinali);
- d. in caso di partecipazione a imprese o attività spericolate, durante le quali il partecipante, la bicicletta e i suoi accessori sono maggiormente esposti a rischi (come downhill, Four Cross, BMX,

dirt jump o altre discipline su percorsi analoghi);

- e. in caso di partecipazione a competizioni e corse di ogni sorta, incluse le corse di allenamento;
- f. per i corridori ciclisti professionisti;
- g. in caso di utilizzo della bicicletta a fini professionali o commerciali;
- h. in caso di delitti o reati premeditati, o in caso di tentato delitto o reato;
- i. in caso di vandalismo;
- j. in caso di evento o sinistro intenzionalmente arrecato dalla persona assicurata;
- k. per i danni fisici subiti dalla persona assicurata nel quadro di un evento assicurato;

l. per i sinistri insorti in paesi o regioni sconsigliati dal Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE, dall'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP e/o dall'Organizzazione mondiale della sanità/OMS;

m. per i sinistri avvenuti nel quadro di eventi di guerra e di movimenti popolari (tumulti, sommosse), salvo se l'assicurato dimostra di non avervi preso parte.

12. Foro competente e diritto applicabile

Le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla competenza dei tribunali di Ginevra o del domicilio dell'assicurato. È applicabile il diritto svizzero, in particolare le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

II. Prestazioni assicurate

13. Somme massime assicurate per caso di sinistro

In funzione della copertura assicurativa stipulata, si applicano le somme massime assicurate seguenti per caso di sinistro:

TCS Assicurazione Bici 2000: CHF 2'000.–

TCS Assicurazione Bici 5000: CHF 5'000.–

TCS Assicurazione Bici 9000: CHF 9'000.–

14. Prestazioni finanziarie in caso di danni arrecati alla bicicletta (assicurazione casco)

TAS sostiene le **spese di riparazione** della bicicletta danneggiata o le **spese di sostituzione** dei pezzi danneggiati (pezzi di ricambio e ore di lavoro incluse), o della bicicletta, a seguito di un incidente o di una caduta, fino a concorrenza del valore della bicicletta secondo la tabella sotto riportata (cfr. punto 16). Tuttavia, l'indennizzo è limitato alla somma massima assicurata. TAS può altresì optare per una sostituzione in natura di valore simile.

TAS si accolla inoltre le spese di **sostituzione degli accessori fissati stabilmente** alla bicicletta e/o dell'**equipaggiamento portato dalla persona assicurata** (cfr. punto 3), danneggiati insieme alla bicicletta, fino a concorrenza del **10% della somma massima assicurata**, per caso di sinistro.

15. Prestazioni finanziarie in caso di furto della bicicletta (assicurazione furto)

In caso di furto della bicicletta e/o della batteria, TAS sostiene, fino a concorrenza della somma massima assicurata, le **spese di sostituzione della bicicletta rubata** (secondo la tabella sotto indicata al punto 16) e/o della batteria (secondo la tabella al punto 17). Nel caso in cui la bicicletta rubata fosse ritrovata

dopo il versamento dell'indennizzo, diverrà proprietà di TAS. Nel caso in cui la bicicletta rubata fosse ritrovata prima del versamento dell'indennizzo, TAS sosterrà le eventuali spese di riparazione ai sensi del punto 14. TAS può altresì optare per una sostituzione in natura di valore simile.

TAS si accolla inoltre le spese di **sostituzione degli accessori fissati stabilmente** alla bicicletta in caso di furto della bicicletta assicurata o dei soli accessori assicurati (senza il furto della bicicletta), fino a concorrenza del **10% della somma massima assicurata**, per caso di sinistro. TAS può altresì optare per una sostituzione in natura di valore simile.

16. Tabella degli indennizzi in caso di distruzione o furto

In caso di distruzione o di furto, l'indennizzo è calcolato in base alla seguente tabella:

| Anno di utilizzo* | Indennizzo |
|-------------------|------------------------|
| 1° anno | Valore a nuovo |
| 2° anno | Valore a nuovo |
| 3° anno | Valore a nuovo |
| 4° anno | 60% del valore a nuovo |
| 5° anno | 50% del valore a nuovo |
| 6° anno | 40% del valore a nuovo |
| 7° anno | 30% del valore a nuovo |

* a decorrere dalla data di acquisto della bicicletta nuova. In caso di acquisto di una bicicletta d'occasione, l'indennizzo è limitato al massimo al prezzo pagato all'acquisto.

Definizione del valore a nuovo: non oltre l'importo necessario al momento del sinistro per procurarsi un oggetto nuovo dalle caratteristiche simili.

17. Tabella degli indennizzi in caso di furto della sola batteria

In caso di furto della sola batteria (e non di tutta la bicicletta), l'indennizzo è calcolato in base alla seguente tabella:

| Anno di utilizzo* | Indennizzo |
|--------------------|------------------------|
| 1° anno | Valore a nuovo |
| 2° anno | 75% del valore a nuovo |
| 3° anno | 50% del valore a nuovo |
| 4° anno | 25% del valore a nuovo |
| Dal 5° anno in poi | 0% del valore a nuovo |

* a decorrere dalla data di acquisto della bicicletta nuova. In caso di acquisto di una bicicletta e/o di una batteria d'occasione, l'indennizzo è limitato al massimo al prezzo pagato all'acquisto.

18. Prestazioni complementari in caso di evento casco o di furto

Sono altresì sostenute:

18.1 le spese di noleggio di una bicicletta sostitutiva per la durata della riparazione o fino al versamento dell'indennità e fino a concorrenza di:

per TCS Assicurazione Bici 2000: **CHF 250.–**
per TCS Assicurazione Bici 5000: **CHF 500.–**
per TCS Assicurazione Bici 9000: **CHF 750.–**

per caso di sinistro;

18.2 le spese di viaggio con i trasporti pubblici o in taxi per il rientro al domicilio o per la prosecuzione del viaggio fino a destinazione, presentando un giustificativo, fino a concorrenza di **CHF 300.–** per evento.

19. Franchigia in caso di evento casco o di furto

Per ogni sinistro coperto, è detratta una franchigia di CHF 100.– dall'indennizzo totale. Tale franchigia è soppressa se le riparazioni della bicicletta o l'acquisto della bicicletta sostitutiva vengono effettuati presso un commerciante partner del TCS.

20. Precisioni e limitazioni in caso di evento casco o di furto

- a. L'assunzione delle spese di cui ai punti da 14 a 18 è limitata (nel loro insieme) alla somma massima assicurata. Il valore della bicicletta non riparata è detratto dall'indennizzo nel caso in cui la persona assicurata ne conservi la proprietà;
- b. TAS stabilisce, all'occorrenza ricorrendo a uno specialista, se è possibile riparare un pezzo/la bicicletta o se è necessaria la sua sostituzione, in particolare per quanto riguarda i telai in carbonio. L'assunzione delle spese di riparazione è limitata al valore della bicicletta definito dalla tabella degli indennizzi (cfr. punto 16).
- c. L'indennizzo in caso di evento casco o di furto è limitato a **due casi in totale per anno di assicurazione**;
- d. Le spese di viaggio ai sensi del punto 18.2 non sono cumulabili con le prestazioni previste al punto 22.

21. Esclusioni in caso di evento casco o di furto

Non sono coperti:

- a. le spese di tagliando periodico e del servizio di manutenzione standard;
- b. i danni puramente estetici (scalfitture ecc.) che non influiscono sull'idoneità alla circolazione della bicicletta;
- c. i danni dovuti all'usura;
- d. i danni risultanti da un difetto di fabbricazione o coperti da una garanzia legale o contrattuale;
- e. gli oggetti trasportati (ad es. bagagli, contenuto del rimorchio);
- f. il furto di un oggetto assicurato in assenza delle precauzioni richieste dalle circostanze e dal buon senso per proteggere l'oggetto dal furto (ad es. lasciare una bicicletta senza lucchetto, o chiusa con un dispositivo non adatto al valore della bicicletta);

g. lo smarrimento di una bicicletta affidata a un'impresa di trasporti pubblici;

h. il furto degli accessori che non sono fissati stabilmente, ad eccezione della batteria della bicicletta elettrica.

22. Prestazioni di soccorso stradale in Svizzera

In caso d'impossibilità di proseguire il viaggio con la bicicletta assicurata a seguito di un guasto, un incidente o un malore del ciclista, contattare il numero di telefono 0800 140 140 per richiedere le prestazioni seguenti:

22.1 servizio di soccorso stradale sul posto entro un massimo di 30 minuti. L'assicurato deve restare sul posto fino al termine dell'intervento. Per usufruire del soccorso stradale, la bicicletta deve trovarsi su una strada o un'area di parcheggio aperta al traffico automobilistico;

22.2 se la bicicletta non può essere rimessa in circolazione sul posto, possono essere predisposte le seguenti prestazioni legate al soccorso stradale:

22.2.1 predisposizione del – e assunzione delle spese di – **trasporto della bicicletta** fino al domicilio dell'assicurato in Svizzera o a un'officina di riparazione in Svizzera presso il luogo del guasto, dell'incidente o del domicilio;

22.2.2 rimborso delle **spese di viaggio con trasporti pubblici** fino a concorrenza di **CHF 300.– per evento** per il **rientro al domicilio in Svizzera**, fino al posto di frontiera più vicino in caso di domicilio all'estero, **o per la prosecuzione del viaggio** dell'assicurato **in Svizzera**. Se ciò non è possibile, i viaggi precipitati possono essere effettuati in taxi o con mezzi a motore privati delle persone assicurate. Per una corsa privata con un veicolo a motore, previa presentazione di un giustificativo, saranno rimborsati CHF 0,70 a km fino a un massimo di CHF 300.–;

22.2.3 rimborso dei **costi di un pernottamento in albergo** in Svizzera presso il luogo del guasto o dell'incidente, **fino a concorrenza di CHF 200.– per persona assicurata e CHF 500.– per evento**, se il rientro della persona assicurata fino al domicilio non è possibile il giorno stesso, perché il domicilio in Svizzera dista oltre 100 km o, in caso di domicilio all'estero, il posto di frontiera più vicino dista oltre 100 km;

22.2.4 rimborso delle **spese di viaggio** fino a concorrenza di **CHF 300.– per evento** per una persona con i trasporti pubblici o in viaggio privato **per il ritiro della bicicletta riparata**. Per un viaggio privato con un veicolo

a motore saranno rimborsati CHF 0,70 a km.

22.3 in caso d'impossibilità di proseguire il viaggio a seguito di un **malore del ciclista**: predisposizione del – e assunzione delle spese di – **trasporto della bicicletta** fino al domicilio dell'assicurato in Svizzera o, in caso di domicilio all'estero, alla fermata dei trasporti pubblici del posto di frontiera più vicino, nonché, se necessario, **predisposizione del – e rimborso delle spese di – rientro** fino a tale luogo **degli altri assicurati che l'accompagnavano al momento del malore**.

23. Precisioni, limitazioni ed esclusioni legate al soccorso stradale

- a. I guasti che si verificano al domicilio o a meno di 1 km dal domicilio non sono coperti;
- b. Il richiamo generale di biciclette da parte del fabbricante non dà diritto a prestazioni di soccorso stradale;
- c. Le spese di viaggio (cfr. punto 22.2.2) e i costi di pernottamento (cfr. punto 22.2.3) non sono cumulabili;
- d. Le spese di viaggio ai sensi del punto 22 non sono cumulabili con le prestazioni previste al punto 18.2.
- e. Il trasporto fino all'officina abituale non può essere preteso se i costi del trasporto sono, secondo il calcolo di TAS, superiori al valore venale residuo della bicicletta;
- f. TAS non si assume alcuna responsabilità per gli accessori lasciati sulla bicicletta o nel rimorchio;
- g. Le prestazioni legate al soccorso stradale (cfr. punto 22) sono coperte **fino a 4 volte per anno di assicurazione o – se il contraente è Socio del TCS – fino a 8 volte per anno di assicurazione**;
- h. Nel quadro del rientro al domicilio o della prosecuzione del viaggio, non sussiste un diritto a una bicicletta a noleggio.

III. Obblighi in caso di sinistro

24. Obbligo di avviso

In caso di sinistro casco (cfr. punto 4.1) e furto (cfr. punto 4.2), l'assicurato deve senza indugi denunciare il sinistro a TAS mediante il modulo di avviso di sinistro debitamente compilato (scaricabile su www.tcs.ch/sinistro), accompagnato da tutti i giustificativi originali necessari e dalle informazioni richieste per il chiarimento del sinistro e per l'erogazione delle prestazioni. L'assicurato deve seguire le istruzioni di TAS e fare tutto il possibile per ridurre il danno.

In caso di furto, è essenziale denunciare il furto alla polizia e trasmettere la denuncia a TAS. È altresì indispensabile notificare l'avvenuto furto all'assicurazione economia domestica.

In caso d'immobilizzazione a seguito di un guasto, un incidente o un malore del ciclista, l'assicurato deve contattare immediatamente la centrale di intervento del TCS al numero di telefono **0800 140 140** o tramite l'app TCS (chiamata d'emergenza). Se la centrale d'intervento del TCS non autorizza preventivamente una prestazione di soccorso stradale o una prestazione a esso legata (secondo il punto 22), non è prevista alcuna prestazione.

Qualsiasi richiesta di rimborso legata a uno dei sinistri sopra menzionati deve essere inviata **entro un termine di 3 mesi a contare dal sinistro**, al seguente indirizzo:

TAS Assicurazioni SA
TCS Assicurazione Bici
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
CH-1214 Vernier GE
Tel. +41 58 827 22 75
e-mail: sinistrestas@tcs.ch

25. Obbligo di informazione e di giustificazione

L'assicurato deve fornire le informazioni e i documenti seguenti:

- il motivo della richiesta: incidente, furto, guasto, malore del ciclista;
- il nome della/e persona/e assicurata/e in questione;
- il numero della polizza assicurativa;
- la marca, il tipo e il colore della bicicletta.

Inoltre, in caso di sinistro casco (cfr. punti 4.1 e 14) e di furto (cfr. punti 4.2 e 15), spetta all'assicurato **dimostrare di essere proprietario della bicicletta** sinistrata o rubata. Sono accettati i seguenti mezzi di prova: fattura d'acquisto e/o contratto di vendita o, in loro mancanza, una foto della bicicletta assicurata messa a disposizione al momento della stipula del contratto d'assicurazione. Sono altresì necessari i documenti seguenti:

- il modulo di avviso di sinistro debitamente compilato;
- il preventivo dettagliato dell'officina di riparazione in questione accompagnato da foto della bicicletta danneggiata e da primi piani delle parti danneggiate;
- il verbale della polizia (se è stato redatto);
- la constatazione di incidente (se è stata redatta);
- la dichiarazione di furto rilasciata alla polizia (in caso di furto);
- la decisione dell'assicurazione economia domestica (in caso di furto).

Inoltre, in caso di soccorso stradale (cfr. punti 4.3 e 22):

- le informazioni richieste dalla Centrale d'intervento, necessarie per la comprensione del caso di sinistro e per l'erogazione delle prestazioni di assistenza;
- le ricevute (giustificativi originali) dei biglietti di trasporto pubblico o dei taxi, se utilizzati.

Inoltre, in caso di malore del ciclista (cfr. punti 4.3 e 22.3):

- un certificato medico che attesti il malore del ciclista.

26. Infrazione all'obbligo di avviso, di informazione o di giustificazione

Se l'assicurato contravviene al proprio obbligo d'avviso, di informazione e di giustificazione, o se infrange altri obblighi legali o contrattuali, TAS si riserva il diritto di negare o di ridurre le proprie prestazioni contrattuali.

27. Rimborso in caso di difetto di copertura

Se sono state erogate delle prestazioni nonostante l'assenza di copertura, TAS può richiederne il rimborso.

28. Comunicazioni

Le comunicazioni di TAS al contraente sono validamente effettuate all'ultimo indirizzo noto a TAS.

Qualsiasi cambiamento di indirizzo deve essere immediatamente comunicato a TAS. Le comunicazioni del contraente e degli assicurati a TAS devono essere trasmesse a

TAS Assicurazioni SA
TCS Assicurazione Bici
Ch. de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier GE

TAS Assicurazioni SA

TCS Assicurazione Bici
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
CH-1214 Vernier GE

Tel. +41 58 827 22 75

e-mail: sinistrestas@tcs.ch

